REGOLAMENTO (CE) N. 1670/2000 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1255/1999 [4] prevede la concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi negli istituti scolastici con lo scopo dichiarato di incentivare il consumo di latte tra i giovani. Da una valutazione di questa misura è emerso che il programma per la distribuzione di latte negli istituti scolastici ha un impatto, sia pure limitato, sull'equilibrio del mercato lattiero-caseario. La valutazione sottolinea inoltre che, se la misura venisse revocata e l'onere della distribuzione di latte sovvenzionato agli allievi degli istituti scolastici ricadesse di conseguenza sugli Stati membri, la disponibilità, e dunque il consumo, di prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici subirebbero un'ulteriore diminuzione. Il proseguimento della misura, sia pure con un livello ridotto di contributo comunitario, risulta pertanto in linea con gli obiettivi della politica agricola comune.

(2) Gli Stati membri devono poter integrare l'aiuto comunitario con un contributo nazionale, se del caso tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1255/1999 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. A integrazione dell'aiuto comunitario, gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.

3. Nel caso del latte intero, l'importo dell'aiuto comunitario è pari al 75 % del prezzo indicativo per il latte. Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, esso viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PARLY

[1] GU C 89 del 28.3.2000, pag. 22.
[2] Parere espresso il 3 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] Parere espresso il 27 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[4] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 (GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1).